

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

SEZIONE CENTRALE

PALERMO

Dec.n° 9692/9622

Palermo 11 30 OTT. 1995

L'anno millenovecentonovanta cinque il giorno tredici del

meze di luglio in Palermo si é riunito il Comitato Regionale di

Controllo Sez.Centrale per gli Enti Locali con l'intervento dei Sigg.

O M I S S I S

Assiste il Segretario Dr. Giuffrida

Esaminata la deliberazione n° 210 del 21.12.94 del Comune

di Santino avente per oggetto: approvazione regolamento

funzione consiglio comunale;-

- Visto il D.L.P.Reg.29/10/1955 n°6

- Visto il D.P. Reg.29/10/1957 n°3

- Vista la L.R. 6/3/1985 n°9

- Vista la L.R.3/12/1991 n°44

- Vista la L.R.11/12/1991 n°48

- Vista la L.R. 26/8/1992 n°7

- Visti i chairimenti forniti dall'ente, si rilevano le seguenti illegittimità:

1) l'art. 12 IV comma, è in contrasto con l'art. 20 della L.R. n. 7/92;

2) l'art. 13 I comma è in contrasto con quanto previsto dall'art. 4 della L. n. 32/94, e cioè per quanto attiene su "indicazione del presidente della commissione" attesa, la competenza esclusiva del Sindaco;

3) l'art. 28 III comma è in contrasto con l'art. 1 della L.R. 15/93;

4) l'art. 63 ultimo capoverso VIII comma, è in contrasto con il principio generale, secondo il quale le cause di ineleggibilità sono ^{previste} espressamente dalla legge;

5) l'art. 71 I comma, secondo il quale la deliberazione del Consiglio comunale ^{si} approva quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, è in contrasto con l'art. 184 n. 2 dell'O.R.EE.LL., il quale prevede, per l'approvazione, il voto favorevole della maggioranza dei votanti;

P.Q.M.

Pronuncia l'annullamento parziale dell'atto limitatamente alle parti censurate in premessa.-

IL RELATORE

f.to Avv.M.Zampardi

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Cassata

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Giuffrida

c/qs

P.C.C.

IL PRESIDENTE SUPERIORE



COMUNE DI SORTINO
(Provincia di Siracusa)

PA
PROT. N° 8086
DATA 19 MAR 1995

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 210 del 21/12/1994

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno ventuno
del mese di Dicembre alle ore 22,30, nella solita Sala delle
adunanze Consiliari del Comune suddetto. Alla seduta straordinaria ed urgente
che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
SPATARO	CARMELO	si		PANDOLFO	SOFIA		si
BONGIOVANNI	CONCETTA		si	CALVO	DIONISIO	si	
DI MARI	FABRIZIO	si		GUGLIELMINO	PAOLO	si	
MURE'	SOFIO	si		ADORNO	GIUSEPPE		si
MARINO	GIUSEPPE		si	SALEMI	LUIGI	si	
DI MAURO	FRANCESCO V.	si		SCAMPORLINO	SEBASTIANO	si	
RIGANZI	LEOPOLDO		si	EMMANUELE	SANTO		si
BALLATORE	SEBASTIANO		si				

ASSEGNATI N° 15

IN CARICA N° 15

Fra gli assenti sono giustificati (Articolo 173
O.R.E.L.) i Sigg.ri Consiglieri:

PRESENTI N° 8

ASSENTI N° 7

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Dott. Spataro Carmelo nella sua qualità di Presidente;
- Partecipa il Segretario Comunale - DR.SSA ANNA SPAGNA.
- La seduta è pubblica.
- Nominati Scrutatori i Sigg.ri: Ballatore - Pandolfo - Guglielmino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il verbale degli interventi, allegato alla presente quale parte integrante, alla lett. "A";

DATO ATTO che sono presenti altresì in aula, senza diritto di voto, il Vice Sindaco Musumeci Sebastiano e gli assessori Bongiovanni Giuseppe, Bongiovanni Maria e Spina Carlo;

VISTO il Regolamento per il funzionamento Consiglio Comunale agli atti;

RITENUTO doverlo approvare;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di legittimità resi dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 53 della L. n°142/90 e L.R. N° 48/91;

VISTO il vigente O.R.E.L. come integrato dalla L. 142/90 e dalla L.R. 48/91;

VISTA la L.R. n°44/91;

CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa per alzata e seduta dai n°8 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

DI APPROVARE l'allegato Regolamento per il funzionamento Consiglio Comunale;

DARE ATTO che la presente deliberazione è soggetta a preventivo controllo di legittimità da parte del CO.RE.CO Sezione Centrale di Palermo per il combinato disposto dagli artt. 15 e 17 della L.R. n°44/91;

DI PUBBLICARE il presente atto per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, ad avvenuta consecutività.====

VERBALE DEGLI INTERVENTI

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA CONSILIARE

N° 210 DEL 21/12/94

Il Presidente passa alla trattazione del punto 8 all'o.d.g. della odierna seduta avente per oggetto "Aprovazione Regolamento Funzionamento Consiglio Comunale".

Sono presenti, altresì, in aula, senza diritto di voto, il Vice Sindaco Musumeci Sebastiano e gli Assessori Bongiovanni Giuseppe, Bongiovanni Maria e Spina Carlo.

Interviene l'Ass. Musumeci Sebastiano il quale fa presente che la Giunta Comunale partecipa al Consiglio Comunale anche se non ha diritto al voto e pertanto chiede di avere la possibilità di esprimere la propria opinione dato che ha diritto di parola; a tale scopo ritiene necessario che gli atti del Consiglio Comunale possano essere regolarmente visionati e inserite nel fascicolo della proposta di deliberazione in tempi utili.

Il Presidente chiarisce che l'approvazione del Regolamento è un atto dovuto per statuto; la copia è stata consegnata al capigruppo 15 giorni fa. Fa presente che questo è un Regolamento tipo che è stato modificato nella parte in cui era in contrasto con lo statuto, è del parere che l'osservazione fatta dal Vice Sindaco potrebbe avere un fondamento se fosse stata fatta dal Consiglio Comunale. Prende atto che l'Amministrazione possa conoscere o sentire quello che il Consiglio stabilisce. Fa rilevare che competente a pronunciarsi su un eventuale rinvio dell'argomento è il Consiglio Comunale; il quale per altro, non ha dato corso ad inesattezze dal punto di vista procedurale.

./.

interviene il Cons. Guglielmino il quale manifesta di essere d'accordo con quanto detto dal Presidente e ritiene che non si possa rimandare la discussione dell'argomento; propone una sospensione di 10 minuti.

Alle 22,30 il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata e seduta dai n° 11 consiglieri presenti e votanti.

Alle 23,00 ritirarsi i lavori risultano presenti 9 consiglieri e per assenti.

Il Presidente relazione brevemente sull'argomento. Chiede al consesso se ci sono proposte o interventi sull'argomento.

L'Assessore Bongiovanni Giuseppe chiede che venga data lettura dell'articolo relativo alle interpellanze.

Il Presidente dà lettura dell'art. 33 e dell'art. 34.

Il Presidente continua dando lettura. Su richiesta del Consigliere Calvo, dagli articoli relativi al rilascio copie e visione atti, e sulle commissioni permanenti.

L'Assessore Musumeci chiede che venga data lettura delle modifiche apportate al Regolamento tipo.

Il Presidente dà lettura di tali modifiche.

Non avendo, nessuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di approvare il regolamento allegato.

La proposta viene approvata all'unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta dai n° 9 consiglieri presenti e votanti.===

P A R T E - 1^ -

O R G A N I Z Z A Z I O N E
D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E

CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.- 1 -
Regolamento - Finalita'

1 - Il funzionamento del Consiglio Comunale e' disciplinato dalla legge 8 Giugno 1990, n. 142, dallo Statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 5 dell'Ordinamento delle autonomie locali.

2 - Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione e' adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

Art.- 2 -
Interpretazione del Regolamento

1 - Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in scritto, al Presidente.

2 - Il Presidente sottopone la stessa, nel piu' breve tempo, alla Conferenza dei Capi Gruppo.

3 - Qualora nella Conferenza dei Capi Gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il Consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capi Gruppo rappresentati, la soluzione e' rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4 - Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in scritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi Gruppo presenti in aula per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza, in cui decide in via definitiva al Consiglio, con la maggioranza di cui al 3° comma.

5 - L'interpretazione della norma ha validita' permanente e in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art.- 3 -
Durata in carica del Consiglio

1 - Il Consiglio Comunale inizia la sua attivita' con la con-

①

valida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. - 4 -
La sede delle adunanze

1 - Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2 - La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente atrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione, arredato e collocato in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività.

3 - Su proposta del Presidente la Conferenza dei Capi Gruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentanti, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità ed indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.

4 - La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5 - Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato.

Capo II
I L P R E S I D E N T E

Art. - 5 -
Presidenza delle adunanze

1 - Il Presidente, eletto con delibera divenuta esecutiva e per legge tenuto alla Presidenza.

2 - In caso di assenza od impedimento dello stesso la Presidenza è assunta dal Vice Presidente ed ove anche questi sia assente od impedito, dal Consigliere anziano.

Art. - 6 -

Compiti e poteri del Presidente

1 - Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni

allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

2 - Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilire il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3 - Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4 - Nell'esercizio della sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

5 - Il Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.

6 - Il presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, i Consiglieri circoscrizionali, il Collegio dei Revisori dei conti, il Difensore Civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa. Promuove altresì i rapporti con rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni, comitati o anche singole persone, su questioni di interesse collettivo.

7 - Il Presidente del Consiglio, per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura dei servizi e del personale comunale. In particolare si avvale dell'apposito ufficio di Presidenza così come deliberato dal Consiglio Comunale con delibera n. 78 del 30.12.1994-

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. - 7 - Costituzione

1 - I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2 - Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3 - I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo "più anziano".-

4 - Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.

(I)

5 - Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui e' stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora piu' Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente da parte dei Consiglieri interessati.

Art. - 8 -
Conferenza dei Capi Gruppo

1 - La Conferenza dei capi gruppo e' organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attivita' del Consiglio. La conferenza dei Capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.

2 - Il Presidente puo' sottoporre al parere della Conferenza dei capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

3 - La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

4 - La conferenza dei Capi Gruppo e' convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente. Alla riunione possono assistere i funzionari Comunali richiesti dal Presidente. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo art. 12.-

5 - I capi gruppo hanno facolta' di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

6 - Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capi gruppo, la Giunta Comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte attingendo dal capitolo istituito per il funzionamento del Consiglio Comunale.

7 - Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario Comunale, di un funzionario dallo stesso designato, o a cura di uno dei capi gruppo scelto dal Presidente.

Capo IV
C O M M I S S I O N I C O N S I L I A R I P E R M A N E N T I

Art. - 9 -
Costituzione e composizione

1 - Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, puo' costituire al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica con deliberazione.-

2 - Le commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza di cui al primo comma od in quella immediatamente successiva.

Nelle Commissioni va assicurata la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo.-

3 - In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo Consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo Gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione. Ove manchi altro nominativo dello stesso gruppo, non si procede a sostituzione.

4 - Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capo Gruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.

Art. - 10 -

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1 - Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

2 - L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Presidente del Consiglio, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3 - In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4 - Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

5 - La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri Comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

6 - Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due

(1)

giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione puo'essere e data comunicazione,entro lo stesso termine,al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione,della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art.- 11 -
Funzionamento delle commissioni

1 - Le riunioni della Commissione e'valida quando e'presente almeno la meta'dei Consiglieri in carica o la maggioranza dei componenti.

2 - Le sedute della Commissione possono essere pubbliche.Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione.Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralita'di persone o quando la pubblicita'dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.

3 - Se invitati,il Sindaco,i membri della Giunta e i Consiglieri possono sempre partecipare,senza diritto di voto,alle riunioni di tutte le Commissioni.

Il Sindaco e gli Assessori ne hanno l'obbligo se richiesti.

4 - Le commissioni hanno facolta' di chiedere la presenza alle proprie riunioni,di intesa con il Sindaco,dei titolari degli uffici,nonche'degli Amministratori del Comune e dipendenti degli Enti delle Aziende dipendenti dal Comune o di personale esterno senza oneri per il Comune e di chiedere,inoltre,l'esibizione di atti e documenti senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio e possono procedere ad udienze conoscitive.

5 - Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione,a disposizione dei membri della Commissione.

Art.- 12 -
Funzioni delle Commissioni

1 - Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti,mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi,all'attuazione dei programmi,progetti ed interventi,alla gestione di aziende,istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2 - Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio,alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione.Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai re-

sponsabili dei servizi o dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990,n.142 o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art.55 della stessa legge.

3 - Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel piu'breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

4 - Le commissioni hanno potesta' d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenze. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed al Segretario comunale per l'istruttoria prevista dagli artt.52,53 e 55, comma quinto, della legge 8 giugno 1990,n.142.- Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art.53, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono tutti od in parte contrari, la proposta e' restituita dal Sindaco alla Commissione che puo' riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. - 13 -

Segreteria delle Commissioni Verbale delle sedute-Pubblicita' dei lavori

1 - Le funzioni di Segretario della Commissione possono essere svolte dal funzionario Comunale nominato dal Sindaco su indicazione del Presidente della Commissione.

2 - Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza in conformita' al quarto comma dell'art.12 i verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferisce, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

3 - Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai Capi gruppo ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perche' possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

①

X

CAPO V
COMMISSIONI SPECIALI

Art. - 14 -

Commissioni Speciali d'inchiesta

1 - Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da un quinto dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei conti o dal Difensore Civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2 - La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi, nominati con criterio proporzionale. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

3 - La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4 - Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Comunale, dei responsabili degli Uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5 - La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, della stessa commissione.

6 - Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente ed indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7 - Il Consiglio comunale, presso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso di diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in me-

rito alle deliberazioni che quella dovra' adottare entro un termine prestabilito.

8 - Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attivita' ed e' sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. - 15 -

Commissioni di studio e temporanee e mista

1 - Il Consiglio Comunale puo' conferire alle Commissioni permanenti o istituire commissioni temporanee dando l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, o argomenti specifici compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione sono stabilite le modalita' e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'Ente.

2 - Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

3 - Per le commissioni miste vale per quanto disposto nello statuto. La loro durata e composizione viene stabilita nella deliberazione di istituzione.

CAPO VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. - 16 -

Designazione e funzioni

1 - All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.

2 - La regolarita' delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

3 - L'assistenza degli scrutatori e' obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validita' delle schede e nel conteggio dei voti.

4 - Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione e' stato verificato con l'interven-

to dei Consiglieri scrutatori.

P A R T E - II^ -

I C O N S I G L I R I C O M U N A L I

CAPO - I -

N O R M E G E N E R A L I

Art.- 17 -

Riserva di Legge.

1 - L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO - II -

I N I Z I O C E S S A Z I O N E
D E L M A N D A T O E L E T T I V O

Art.- 18 -

Entrata in carica - Convalida -

1 - I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'Organo elettorale, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2 - Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, - prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare, la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalita' prescritte, la ineleggibilita' di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilita' o di incompatibilita' previste dalla legge regionale 24/6/86 n.31 e successive modificazioni, procedendo allo loro immediata surrogazione.

3 - Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste dalla legge regionale 24/6/86 n.31 e successive modificazioni.

Art.- 19 -

Dimissioni

1 - Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta ai rispettivi consigli e sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

2 - Non e' prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formula-

te in maniera chiara ed esplicita.

3 - Nei riguardi del Consigliere comunale che ha presentato le dimissioni, esse sono operative fin dal momento in cui vengono consegnate, se nel corso della seduta, nelle mani del Presidente, o registrati al protocollo generale dell'Ente.

Art. - 20 -

Decadenza e rimozione della carica

1 - Quando successivamente all'elezione si verifichi alcune delle condizioni previste dalla Legge 29 Aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla Legge predetta. Il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 7 della Legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

2 - I Consiglieri Comunali possono con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale EE.LL. essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi o persistenti violazioni di legge. In attesa del Decreto il Prefetto può sospendere gli Amministratori di cui al precedente comma quando sussistono motivi di grave ed urgente necessità. La sospensione può essere disposta anche dall'Assessorato Regionale EE.LL.-

3 - La decadenza della carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dallo Statuto. Verificandosi le condizioni dallo stesso previste la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo Statuto. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Sindaco dall'interessato, e decide conseguentemente.

Art. - 21 -

Decadenza e rimozione della carica

1 - Il Presidente del Consiglio, ricevuta copia dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 20 comma 3° convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

CAPO III

D I R I T T I

Art. - 22 -
Diritto d'iniziativa

1 - I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2 - I consiglieri hanno facolta' di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla Legge e dallo Statuto.

3 - La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, e' inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, e ne informa la Giunta.

Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, se istituita, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale comunica al Consigliere proponente che la stessa non puo' essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione e' inviata per conoscenza ai Capi Gruppo. Se l'istruttoria si e' conclusa favorevolmente, il Sindaco o Il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

Art. - 23 -
Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni

1 - I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2 - Le interrogazioni sono presentate al Sindaco entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio possono essere formulate per iscritto o verbali e firmate dai proponenti.

3 - Nessun Consigliere puo' presentare piu' di due interrogazioni o mozioni per la stessa seduta.

4 - L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verita' di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali e' stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE

(1)

PRESIDENTE: ELEZIONE: - 1° VOTAZIONE MAGGIORANZA ASSOLUTA CONSENZANEA
CONSIGLIERI
- 2° VOTAZIONE MAGGIORANZA RELATIVA

CONVOCA E PRESIDENDE IL CONSIGLIO
DIRIGE IL DIBATTITO

IL SINDACO O LUI DELEGATO E' TENUTO A PARTECIPARE
ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO.

IL SINDACO E I MEMBRI DELLA G.M. POSSONO INTERVENIRE
ALLE RIUNIONI SENZA DIRITTO DI VOTO.
LE NE DA' ATTO IN DELIBERA

EDUTE CONSIGLIO: - VALIDITA': MAGGIORANZA CONSIGLIERI IN CARICA

- MANCANZA NUMERO LEGALE: SOSPENSIONE LAVORI PER 1° ORA
- SE SUSSISTE ALLA RIPRESA: RINVIO AL GIORNO SUCCESSIVO CON
NECESSARIO D.D.G. SENZA ULTERIORI AVVISI E COM. VIA.
- VALIDITA' LUDATA: PRESENZA 2/5 CONSIGLIERI IN CARICA
NON CONCORRERO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELLE LUDUTE;
- I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASSISTERE
- COLORO CHE ESCONO DALLA SALA TRINCA E' UNA VIOLAZIONE

VALIDITA' DELIBERE: VOTO FAVOREVOLE MAGGIORANZA DEI PRESENTI

SCRUTATORI: PRESIDENDE DESIGNA 3 SCRUTATORI DI CUI UNO E MINORANZA
CAPISCUPO:

CONSIGLIERI: DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI ARGOMENTO MEDIANTE
INTERVALLI

ADVANCE SEGRETE: CASO DISCUSSIONE ARGOMENTO IN LUDUTA PUBBLICA:

- 1- PRESIDENDE: INVITO AI CONSIGLIERI A CAMBIARE LA LUDUTA
- 2- IL CONSIGLIO SU PROPOSTA MOTIVATA, DI ALMENO 3 CONSIGLIERI
PUO' DELIBERARE A MAGGIORANZA DI VOTI - IL
PASSARE IN LUDUTA SEGRETA

ORDINE DEI LAVORI: 1- SUESSA DI COMUNICAZIONI (PRESIDENDE O SINDACO)
2- RISPOSTA COMUNICAZIONI (DAI CONSIGLIERI PER CASCINA GRUPPO
MAX 5 MINUTI)
3- INTERROGAZIONI (ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE)
4- RISPOSTA (PRESIDENDE O SINDACO O ALMENO UNO DEI PRESENTI)
5- LUDUTA PUBBLICA

5 - Quando l'interrogazione ha carattere urgente puo'essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne da' diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro cinque giorni da quello di presentazione.

6 - Le mozioni devono essere presentate per scritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte insieme alle interrogazioni all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sara' convocata dopo la loro presentazione.

7 - La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attivita' del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed e' sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. - 24 -

Richiesta di convocazione del Consiglio

1 - Il Presidente e' tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2 - Il Termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

3 - Quando nella richiesta e' precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovra' effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazione e l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazione e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del presente regolamento.

4 - Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformita' e quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 36 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.

Art. - 25 -

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1 - I consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2 - I Consiglieri hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformita' all'art.7 comma terzo, della legge 8 Giugno 1990, n.142 ed all'art.24 della Legge 7 Agosto 1990, n.241.-

3 - L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma e' effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai Dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli Uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.

I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art.- 26 -

Diritto di rilascio di copie di atti e documenti

1 - I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalita' d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2 - La richiesta delle copie di cui al precedente comma e' effettuata dal Consigliere presso la Segreteria Comunale. La richiesta e' ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copie ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sara' utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta e non necessita di preventiva autorizzazione.

3 - Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessa, nel quale caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggiore termine per il rilascio.

4 - Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5 - Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso e' limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'articolo B, n.1, del D.P.R.26 Ottobre 1972, n.642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformita' al n.8 della

tabella D allegata alla legge 8 Giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

a contin. Mo
Art. - 27 -

Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta

1 - Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale, adottate nelle materie di cui al quinto comma dell'art. 15 L.R. n. 44 del 3.12.91, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale, nei limiti dei vizi denunciati, quando un quinto dei Consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio.

2 - Entro gli stessi termini di cui al precedente comma possono inoltre essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta comunale quando un quinto dei Consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziata di incompetenza od assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.

3 - Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario comunale e, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, ed al Comitato Regionale di controllo e fatte pervenire entro il termine indicato nel precedente comma. Il Segretario Comunale provvede all'invio dell'atto al Comitato di controllo entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.

4 - Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale comunicano mensilmente con lettera, ai Consiglieri di cui al primo e secondo comma, l'esito del controllo sulle deliberazioni dagli stessi richieste. Per le richieste deliberate dal Consiglio, riferisce l'esito alla prima adunanza successiva alla decisione del comitato regionale di controllo.

5 - Il Consigliere Comunale, per un corretto controllo sugli atti amministrativi, deve ricevere, per seguito di comunicazione del Sindaco, e contestualmente alla pubblicazione, l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. - 28 -

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1 - I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, così come recita dalla L.R. n. 31/86.

2 - Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le 24

ore del giorno per il quale e' stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennita' di presenza anche per il giorno successivo.

3 - L'indennita' di presenza e' dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

4 - L'indennita' di presenza e' concessa anche per le sedute delle Commissioni Comunali istituite da legge statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio.

5 - Le indennita' di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.

6 - I Consiglieri comunali che risiedono fuori dal capoluogo del Comune definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale delle commissioni consiliari permanente e delle altre commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

7 - I Consiglieri Comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennita' di missioni od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge dall'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

8 - Il Consiglio comunale, in conformita' a quanto dispone l'art. 23 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816, puo' deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. - 29 -

Divieto di mandato imperativo

1 - Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunita' ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2 - Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena liberta' d'azione, di espressione e di voto.

Art. - 30 -

Partecipazione alle adunanze

1 - Il Consigliere Comunale e' tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2 - Nel caso di assenza la giustificazione puo' avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente il quale

ne'da notizia al Consiglio. La giustificazione puo'essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.

3 - Ogni Consigliere puo'chiedere, con lettera diretta al presidente di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente da comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.

4 - Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.-

5 - Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perche' sia presa nota a verbale.

Art.- 31- Astensione obbligatoria

1 - I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori, e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende e organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico amministrativo.

2 - Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

3 - Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

4 - I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che da'atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art.- 32 - Responsabilita' personale - Esonero

1 - Il Consigliere comunale e'responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2 - E'esente da responsabilita' il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.-

3 - E'parimenti esente da responsabilita' conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4 - Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilita' stabilite dal primo e quarto comma dell'art.58 della Legge 8 Giugno 1990, n.142, cosi'come recepita dalla L.R.19/12/1991 n.48.-

CAPO V
N O M I N E E D I N C A R I C H I
A I C O N S I G L I E R I C O M U N A L I

Art.- 33 -

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1 - Nei casi in cui la Legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.

2 - Quando e' stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa e' effettuata in seduta pubblica, con voto palese.

3 - Nei casi in cui e' previsto espressamente la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale con le modalita' di cui al presente comma.

Art.- 34 -

Funzioni Rappresentative

1 - I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

2 - Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, puo' essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

3 - La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capi gruppo.

Art.- 35 -

Deleghe del Sindaco

1 - Il Sindaco, quale ufficiale di governo, puo' conferire delega per le funzioni previste dall'art.10 e dall'art.38, primo comma, della Legge 8 Giugno 1990, n.142, ad un Consigliere Comunale, per l'esercizio di tali funzioni nelle frazioni, tenendo conto dell'ordine di preferenze e della condizione di residenza di cui all'art.70 dell'O.R.E.L.-

2 - Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.

3 - Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate e la delimitazione dell'ambito territoriale nel quale il Consigliere comunale e' delegato ad esercitare. Il provvedimento e' sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega puo' essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessita' di motivazioni. L'e-

Y11
II
servizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della
notifica del provvedimento di revoca.

P A R T E - III^ -

F U N Z I O N A M E N T O D E L C O N S I G L I O
C O M U N A L E

C O N V O C A Z I O N E

CAPO 1°

Art.- 36 -
Competenza

- 1 - La convocazione del Consiglio Comunale e' disposta dal Presidente.
- 2 - Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci.
- 3 - Quando la convocazione del Consiglio e' resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art.- 37 -

Avviso di convocazione

- 1 - La convocazione del Consiglio Comunale e' disposta a mezzo di avvisi, con le modalita' di cui al presente regolamento.
- 2 - L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sara' tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando e' previsto che i lavori si svolgono in piu' giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
- 3 - L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o se viene convocata d'urgenza.
- 4 - Il Consiglio comunale e' normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
- 5 - Il Consiglio e' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
- 6 - Nell'avviso e' indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
- 7 - L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art.- 38 -
Ordine del giorno

- 1 - L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
- 2 - Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrazione.

11

grare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

3 - Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 13, quarto comma, 23 e 24.-

4 - Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

5 - Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 48.- Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

6 - L'ordine del giorno e' inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. - 39 -

Avviso di convocazione - Consegna - Modalita'

1 - L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale.

2 - Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa e' stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna puo' avere forma di elenco-ricevuta, comprendente piu' consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3 - I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni della proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilita' nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4 - Fino a quando non e' stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provveda a far spedire l'avviso di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalita. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.

Art. - 40 -

Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1 - L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi

prima di quello stabilito per la riunione.

2 - Nel termine di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

3 - Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

4 - Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

5 - I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quarto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

6 - L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. - 41 -

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1 - L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie è pubblicato all'albo del Comune nei cinque giorni precedenti quello della riunione, il Segretario è responsabile che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

2 - L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. - 42 -

Deposito degli atti

1 - Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2 - L'orario di consultazione è quello delle ore normali d'ufficio.

3 - Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dai pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto com-

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 agosto 1996

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2° **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4° **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della **Gazzetta Ufficiale** bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1996, n. 448.

Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia Pag. 4

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1996, n. 449.

Misure di completamento della manovra di finanza pubblica. Pag. 5

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1996, n. 450.

Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 Pag. 10

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1996, n. 451.

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali Pag. 13

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1996, n. 452.

Modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali. Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della difesa

DECRETO 27 giugno 1996, n. 453.

Regolamento recante la soppressione degli uffici e consigli di leva di Campobasso e Potenza e la rideterminazione del numero, delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva Pag. 16

Ministero della sanità

DECRETO 18 luglio 1996, n. 454.

Regolamento riguardante il trattamento con radiazioni ionizzanti di erbe aromatiche essiccate, svezie e condimenti a base di erbe aromatiche essiccate e di spezie. Pag. 17

versamenti sono effettuati alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima è raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio finanziario. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province dell'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEN), sono stabiliti i criteri e le modalità relativi ai versamenti trimestrali, nonché la documentazione riguardante la liquidazione, la riscossione ed il versamento dei diritti, che gli enti interessati sono tenuti ad inoltrare al Ministero dell'interno, ed i termini di detto adempimento.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

96G0476

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1996, n. 452.

Modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la certezza dei rapporti tra gli organi dei comuni e delle province, al fine di garantire continuità nella gestione dell'ente locale, nonché di dettare norme intese ad individuare tassativamente le fattispecie di scioglimento degli organi stessi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di consigli comunali e provinciali

1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2), della presente legge.»

2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il n. 2) della lettera b) è sostituito dal seguente:

«2) cessazione dalla carica per dimissioni o altra causa della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

96G0479

ma, della legge 8 Giugno 1990, n. 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

4 - All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

5 - Le proposte relative all'approvazione del Bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai Capi Gruppo consiliari almeno tre giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

Art. - 43 -

Adunanze di prima convocazione

1 - Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica al Comune.

2 - L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, o nel caso in cui venga a mancare il numero legale nel corso dei lavori, il Presidente dispone la sospensione di un'ora della seduta.

3 - Qualora, anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente l'intervento dei 2/5 dei Consiglieri in carica.

4 - I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. - 44 -

Adunanze di seconda convocazione

1 - L'adunanza di prosecuzione fa seguito per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2 - L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, e pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3 - Nell'adunanza differita, che deve aver luogo il giorno successivo a quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle per le quali è prescritto un quorum speciale, sono valide purché intervengano almeno due quinti dei consiglieri in carica.

4 - Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in un seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".-

Art.- 45 -

Partecipazione del Sindaco e Assessori

1 - Il Sindaco o un Assessore da Lui delegato, e' tenuto a partecipare alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

2 - La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non e' computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalita' della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

3 - Nella seduta, oltre al Sindaco, possono intervenire i membri della Giunta con funzione di relazione solo sulle materie di competenza, se richiesti dal Presidente, senza diritto di voto, lasciando il dibattito al Consiglio Comunale.-

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE FUNZIONI

Art.- 46 -

Adunanze pubbliche

1 - Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art.47.

2 - Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque puo' assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art.- 47 -

Adunanze segrete

1 - L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacita', moralita', correttezza, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni della qualita' morali e delle capacita' professionali di persone.

2 - Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3 - Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralita', correttezza, capacita' e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi, il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri puo' deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito, il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone

estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4 - Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio ed il Segretario Comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. - 48 - Adunanze " aperte "

1 - Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, sentita la Conferenza dei Capi gruppo, può convocare l'adunanza " aperta " del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2 - Tali adunanze hanno carattere informale ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, e sindacali interessate ai temi da discutere.

3 - In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate. -

Durante le adunanze " aperte " del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. - 49 - Comportamento dei Consiglieri

1 - Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2 - Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano difendere l'onorabilità di persone.

3 - Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.

4 - Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso

Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. - 50 -

Ordine della discussione

1 - I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei capi gruppo.

2 - I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

3 - I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

4 - Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengono, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

5 - Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento della sala fino al termine dell'adunanza.

6 - Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

7 - Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente del Consiglio d'intesa con la Conferenza dei capi gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art. - 52 -

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1 - Il Presidente di propria iniziativa o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari e quant'altro risulti necessario.

2 - Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione.

111

zione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3 - Effettuare le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.-

CAPO V
O R D I N E D E I L A V O R I

ART.-53 -
Comunicazioni - Interrogazioni

1 - All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente o il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2 - Dopo l'intervento del Presidente e del Sindaco, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.

3 - Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a cinque per ogni argomento trattato.

4 - Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

5 - La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.

6 - L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ed altra adunanza.

7 - L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositata, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare al Sindaco o all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti. Il Presidente del Consiglio Comunale può presentare interrogazioni.

8 - Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente, del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.

9 - Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione spetta al primo firmatario, di replica spetta ai consiglieri firmatari.

10 - Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

11 - Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

12 - Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di rogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la Presidenza. Il Presidente, il Sindaco o l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente, il Sindaco o l'Assessore delegato, assicurano il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro i cinque giorni successivi all'adunanza.

13 - Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio delle comunicazioni della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

14 - Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

15 - Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro dieci giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza.

16 - Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. - 54 -

Ordine di trattazione degli argomenti

1 - Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessun dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2 - Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3 - Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazione e discusse entro i termini di tempo previsti dal

(14)

tedicesimo comma del precedente articolo. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed e' iscritta nel relativo ordine del giorno.

4 - Non e' necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

5 - Il Presidente puo' fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. -55 -

Discussione - Norme generali

1 - Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente da', nell'ordine la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2 - Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo-puo' parlare per due volte, la prima non piu' di dieci minuti e la seconda per non piu' di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

3 - Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non piu' di dieci minuti ciascuno.

4 - Il Presidente puo' intervenire in qualsiasi momento della discussione. Il Sindaco o l'Assessore per materia possono relazionare una sola volta per non piu' di dieci minuti.

5 - Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6 - Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

7 - Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, puo' dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionario, dato che l'argomento e' stato sufficientemente dibattuto. Cio' puo' avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8 - Dichiarata chiusa la discussione, la parola puo' essere concessa, pper le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Quando uno o piu' consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

9 - I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. - 56 -

Questione pregiudiziale e sospensiva

1 - La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2 - La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3 - Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. - 57 -

Fatto Personale

1 - Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non vari od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2 - Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3 - Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

4 - Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisce sulla fondatezza dell'accusa.

5 - La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.

(12)

6 - Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art.- 58 -
Termine dell'adunanza

1 - L'ora entro la quale si concludono le adunanze e' stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la Conferenza dei Capi gruppo.

2 - Il Consiglio puo' decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3 - Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

4 - Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al completamento della stessa rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente gia' stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sara' riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti nell'ordine del giorno.-

CAPO VI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
IL VERBALE

Art.- 59 -
La partecipazione del Segretario all'adunanza

1 - Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita la sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimita' quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria, secondo quanto previsto dal precedente art.22.-

Art.- 60 -
Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1 - Il verbale delle adunanze e' l'atto pubblico che documenta la volonta' espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

2 - Alla sua redazione viene provveduto dal Segretario comunale o, sotto la sua responsabilita', da altro dipendente comunale dallo stesso designato.

3 - Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione e' avvenuta a scrutinio segreto.

4 - Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

5 - Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso iscritte a verbale.

6 - Il verbale della seduta segreta e' redatto in modo da confermare la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alla persona, salvo i casi nei quali si debba esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

7 - Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

8 - Il verbale della adunanza e' firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario comunale o dal Consigliere anziano.

Art. - 61 -

Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

1 - Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima dell'adunanza in cui sara' sottoposto ad approvazione, o 24 ore se adunanza urgente.

2 - All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

3 - Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

4 - Nel formulare le proposte di rettifica non e' ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5 - Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo me-

184

3 - Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione e' avvenuta a scrutinio segreto.

4 - Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

5 - Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso iscritte a verbale.

6 - Il verbale della seduta segreta e' redatto in modo da confermare la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alla persona, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

7 - Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

8 - Il verbale delle adunanze e' firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario comunale e dal Consigliere anziano.

Art. - 61 -

Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

1 - Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima dell'adunanza in cui sara' sottoposto ad approvazione, o 24 ore se adunanza urgente.

2 - All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimita'.

3 - Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

4 - Nel formulare le proposte di rettifica non e' ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5 - Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo me-

diante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

6 - I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale.

7 - Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dei predetti registri appartiene alla competenza del Segretario comunale.

P A R T E - IV^ -

E S E R C I Z I O D E L L E F U N Z I O N I
D I I N D I R I Z Z O E D I C O N T R O L L O
P O L I T I C O - A M M I N I S T R A T I V O

CAPO 1°
FUNZIONI DI INDIRIZZO
POLITICO - AMMINISTRATIVO

Art. - 62 -
Criteri e modalita'

1 - Il Consiglio Comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attivita' con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altro soggetti;

b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani d'investimenti, agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione attuativa;

e) agli indirizzi formalmente rivolti alla Giunta, all'organizzazione generale dell'ente, alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, relativi a tutte le attivita' del Comune.

2 - Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.

3 - Il Consiglio puo' stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attivita' degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco.

4 - Il Consiglio puo' esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti, abbiano segnalato la necessita' per esigenze di carattere finanziaria-

rio o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

5 - Il Consiglio può esprimere, con l'atto di nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi associativi e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

6 - Il Consiglio, e quindi tutti i Consiglieri si avvalgono di un Ufficio di Presidenza, per l'espletamento del loro mandato.

7 - Il Presidente del Consiglio Comunale si avvale di tutte le strutture del Comune per l'espletamento del proprio mandato e per il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.

8 - Per quanto attiene la rappresentanza esterna una spetta al Sindaco e non può essere delegata agli assessori (art. 31 e (statuto). Resta inteso che i chiarimenti alle deliberazioni di Consiglio Comunale chiesti dagli organismi di controllo vanni inviati dal Presidente del Consiglio Comunale quando si tratta di deliberare di Consiglio Comunale.

9 - Il Presidente del Consiglio Comunale per l'organizzazione e la preparazione di atti di competenza del Consiglio Comunale e quant'altro interessi l'organo collegiale da Lui presieduto può disporre autonomamente della struttura del Comune ed organizzare d'intesa con il Sindaco per evitare sovrapposizione, riunioni, incontri, assemblee con enti, organizzazioni, persone singole, al fine di perseguire un interesse collettivo.

CAPO II FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO

Art. - 63 -

Criteri e modalità

1 - Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e dal Regolamento di contabilità.

2 - Il Consiglio verifica, attraverso la presentazione di relazioni semestrali sul programma da parte del Sindaco, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.

3 - Dal momento in cui sarà attivato il sistema di controllo interno della gestione, l'ufficio competente inoltrerà al Sindaco, alla Commissione Consiliare competente, alla Giunta comunale ed alla collegio dei revisori dei conti, tutti gli elementi di valutazione sullo stato della gestione corrente e sull'attuazione dei programmi d'investimento ed in particolare gli indicatori di breve, medio e lungo periodo, per la verifica ed il confronto dei risultati. Il Sindaco riferisce al Consiglio, con le relazioni semestrali di cui al secondo comma, le proprie valutazioni e rende noti i provvedimenti adottati.

4 - Il Collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale.

nale nella sua funzione di controllo:

- a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
- b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;
- c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
- d) sottoponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali;
- e) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

5 - Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti, di cui all'art. 82; e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.

6 - Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal Difensore Civico, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

7 - Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.

8 - Nel quadro della disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini ed a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso all'amministrazione comunale, il Consiglio Comunale su richiesta del Presidente o di un quinto dei consiglieri in carica può convocare il Difensore Civico nominato secondo i criteri previste dall'art. 60. Per quanto attiene le modalità di nomina, la funzione ed i casi di ineleggibilità si fa riferimento agli artt. 58, 59 e 61 dello Statuto. In merito ai casi di ineleggibilità si specifica meglio che

non possono essere eleggibili a tale carica oltre tutti i cittadini
che abbiano ricoperto da meno di 5 anni cariche nell'amministrazione }
attiva del Comune di Sortino. } 12.000.000

P A R T E - V ^ -

L E D E L I B E R A Z I O N I

CAPO I^o

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. - 64 -

La competenza esclusiva

1 - Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla L.R. n. 48/91, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

2 - Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, dallo statuto, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

3 - Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ed altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio.

4 - La Giunta comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate esigibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

CAPO II

LE DELIBERAZIONI

Art. - 65 -

Forma e contenuti

1 - L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2 - Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

3 - Nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

4 - L'istruttoria della deliberazione e'effettuata dal Segretario Comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza,in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

5 - Quando il testo della deliberazione proposto,depositato nei termini stabiliti dal regolamento,non viene emendato durante i lavori del consiglio,esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia fatta lettura,salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale,precisandone i motivi.

6 - Quando il testo della deliberazione proposto viene emanato nel corso del dibattito,sugli emendamenti si pronuncia il Segretario comunale per quanto di sua competenza secondo l'art.23 e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione ,insieme con il parere espresso dal Segretario.

7 - Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo.In sede di verbalizzazione possono essere effettuati,a cura del Segretario Comunale,soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

8 - Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto.Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art.50 della legge 8 giugno 1990,n.142 o da altre disposizioni legislative o regolamentari,si prescinde da essi,facendone constare nell'atto,riportando gli estremi della richiesta presentata al Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art.-66 -

Approvazione - Revoca - Modifica

1 - Il Consiglio comunale approvandole,con le modalita' di cui al successivo capo III,adotta le deliberazioni secondo il testo,originario od emendato,conforme allo schema proposto in votazione.

2 - Il Consiglio comunale,secondo i principi dell'autotutela,ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca,modifica,integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni,in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3 - Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volonta'dell'organo di revocare,modificare,integrare o sostituire la deliberazione gia'adottata,richiamandone gli estremi.

4 - Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoca,modifiche,integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazionisecutive comportino,per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite,danni a terzi,gli atti stessi prevedono forme di tutela a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III

L E V O T A Z I O N I

(V)

Art. - 67 -

Modalita' generali

1 - L'espressione del voto dei Consiglieri comunali e'effettuata,normalmente,in forma palese.

2 - Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalita'di cui ai successivi articoli 68 e 69.

3 - Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere,con il voto,l'apprezzamento e la valutazione delle qualita' e dei componenti di persone.

4 - Non si puo'procedere a votazioni di ballottaggio,salvo che la legge disponga diversamente.

5 - La votazione non puo'aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e,nei casi previsti dalla legge,dallo statuto e dal presente regolamento,per la legittimita' della votazione.

6 - Su ogni argomento l'ordine della votazione e' stabilito come segue:

- a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa,a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
- c) per i provvedimenti composti di varie parti,commi od articoli,quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione,la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione,nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
- d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo,risultante dallo schema originario modificato in conformita'a quanto in precedenza deciso.

7 - Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8 - Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguente modalita':

- a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione,formulate per scritto.Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso,in forma palese;
- b) per i bilanci,avvenuta la discussione generale,si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri.Concluse tali votazioni vengono posti in votazione,congiuntamente,il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione propo-

sto dalla giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

9 - Quando e' iniziata la votazione non e' piu' consentito ad alcuno di effettuare interventi, sino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalita' della votazione in corso.

Art. - 68 -

Votazione in forma palese

1 - Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano peralzata e seduta.

2 - Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3 - Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4 - La votazione e' soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.

5 - I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. - 69 -

Votazione per appello nominale

1 - Alla votazione per appello nominale si procede quando e' prescritta dalla legge e dallo statuto ed in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.

2 - Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e dal "no", alla stessa contrario.

3 - Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono ad alta voce ed il risultato della votazione e' riscontrato e riconosciuto del Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

4 - Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale e' annotato a verbale.

Art. - 70 -

Votazioni segrete

1 - La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a mezzo di schede.

2 - Nelle votazioni per la nomina di persone si procede come appresso:

- a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
- b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3 - I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4 - Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominativi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

5 - Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6 - I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7 - Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8 - Nelle altre votazioni e in quelle in cui il Consiglio deve pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata, deve essere espresso voto favorevole o contrario e sulla scheda viene apposta la dicitura "sì" o "no", a seconda che si voglia o voto contrario.

9 - Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

10 - Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

11 - Nel caso di irregolarità è quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

12 - Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. - 71 - Esito delle votazioni

1 - Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si

...ntende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la meta' piu' uno dei votanti. Se il numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da' un numero superiore di una unita' al totale dei votanti.

2 - I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza e nel numero dei votanti.

3 - Le schede bianche e nulla si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4 - In caso di parita' di voti la proposta non e' approvata. La votazione infruttuosa per parita' di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5 - Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge e dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non puo', nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Puo' essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6 - Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula " il Consiglio ha approvato" oppure il "Consiglio non ha approvato".

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato da ciascun nominativo, inclusi i non letti.

Art.-72 -

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1 - Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei due terzi dei votanti.

2 - La dichiarazione di immediata eseguibilita' ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

3 - La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

P A R T E - VI^-

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
ALL' AMMINISTRAZIONE

CAPO I
I S T I T U T I D I P A R T E C I P A Z I O N E
P R O M O Z I O N E - R A P P O R T I

Art. - 73 -

Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni.

1 - Il Consiglio Comunale promuove, in conformità allo statuto, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione, con le iniziative: dal fine ritenute idonee, secondo l'apposito regolamento comunale.

2 - Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, dalle loro associazioni e dagli organismi che le riuniscono, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, sono sottoposte dal Sindaco, sentita la conferenza dei capi gruppo alla Giunta Municipale che adotta motivata decisamente, entro 30 giorni.

3 - Nella conferenza dei capi gruppo sono invitati i presentatori dell'istanza, ed una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti e illustrazioni. Il Sindaco comunica l'esito, entro 5 giorni dalla decisione al primo firmatario, informandone il Consiglio Comunale nella prima seduta.

4 - Trascorsi 60 giorni dalla presentazione il Sindaco è tenuto a chiedere di iscrivere l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno del Consiglio da convocare entro i successivi trenta giorni.

5 - La partecipazione delle Associazioni e delle consulte alla impostazione degli atti di programmazione finanziaria ed operativa ed ogni altro rapporto delle stesse con il Consiglio comunale è ordinato secondo quanto stabilito dal regolamento per la partecipazione dei cittadini all'amministrazione.

CAPO II
L A C O N S U L T A Z I O N E D E I C I T T A D I N I

Art. - 74 -

La consultazione dei cittadini

1 - In conformità a quanto stabilito dallo statuto il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che investano per gli stessi diretto e rilevante interesse, per:

- 1) Formare comitati e commissioni;
- 2) Dibattere problemi;
- 3) Sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

2 - La consultazione puo'essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee di cittadini,alle quali partecipa una delegazione, GUIDATA dal Sindaco e composta di rappresentanti del Consiglio comunale e della Giunta.Nelle assemblee i cittadini esprimono,nelle forme piu' idonee,le loro opinioni e proposte e la delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione dell'Amministrazione,sui suoi intendimenti,provvedendo a riferire agli organi collegiali rappresentati le conclusioni dell'assemblea.

Art.75-

Il referendum consultivo

1 - Il referendum consultivo e'un istituto di consultazione dei cittadini,previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto e dallo speciale regolamento ad esso relativo,con il quale tutti i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti,relativi a programmi,piani,progetti,interventi od altri argomenti relativi all'amministrazione della comunita,ad eccezione di atti concernenti bilanci,tributi e tariffe.

2 - I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale o su iniziativa promossa da un determinato numero di cittadini,con le modalita'stabilite nello statuto.

3 - Per i referendum consultivi indetti per deliberazione del Consiglio comunale,la stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori.L deliberazione e'adottata con il "quorum"di voti favorevoli stabilito dallo statuto.

4 - Il Consiglio comunale,avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum,nel termine stabilito dallo statuto e con le modalita'negli stessi previste,delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

D I S P O S I Z I O N I
F I N A L I

Art.- 76 -

Entrata in vigore

1 - Il Presente regolamento entrera' in vigore dopo che sara' divenuta esecutiva la deliberazione con la quale e' stato approvato.

2 - Dopo l'esecutiva della deliberazione il regolamento e' pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.

Art.- 77 -

Diffusione

1 - Copia del presente regolamento e' inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.

2 - Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.

3 - Copia del regolamento e' inviata ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

4 - Il Sindaco dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Difensore Civico, agli enti, aziende, istituzioni, societa', consorzi, dipendenti od ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio, attualmente in carica.

5 - Il segretario comunale dispone l'invio di copia del Regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.

I Organismo del Consiglio Comunale [10]

II Consiglio Comunale [10]

III Rendiconto del Consiglio Comunale [14]

IV Organismo della funzione di Indagine Rel-Am [4]

V Le Deliberazioni [6]

VI Anteposizione popolare all'Anno [2]

Disposizioni finali [1]

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dello Art.186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

DR. CARMELO SPATARO

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.SSA ANNA SPAGNA

IL CONSIGLIERE ANZIANO

SOFIO MARELLA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio;
A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44;
- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 14/05/1995 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art.11 - Comma 1°);
- Con lettera n. _____ in data _____ è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni:

Sezione Centrale sedente in Palermo (Art.17 - Comma 1° e 3°);

Sezione Provinciale di _____

(Art.17 - Comma 2°);

DALLA RESIDENZA COMUNALE, li _____

L'Addetto: SCAMPORLINO M.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,
A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44, pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'Art.11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

decorso 20 giorni ricezione da parte del CO.RE.CO.:

dell'atto (Art.18 - Comma 6°);

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art.19 - Comma 1° e 2°);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

avendo il CO.RE.CO. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art.18 - Comma 9°).

DALLA RESIDENZA COMUNALE, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMITATTO REGIONALE DI CONTROLLO
N° _____ DIV. _____

La Commissione Regionale di Controllo nella seduta del _____

Letta ed esaminata la deliberazione in oggetto;

Visto l'Art.80 Ord. BE.II. approvato con L.R. 15/03/1963, n.16;

D I C H I A R A

di non avere riscontrato in essa vizi di legittimità.

SIRACUSA, LI' _____

p.c.c. - IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE